

# COSTITUZIONE ECONOMIA GLOBALIZZAZIONE

*Liber amicorum in onore di Carlo Amirante*



Edizioni Scientifiche Italiane



COSTITUZIONE  
ECONOMIA  
GLOBALIZZAZIONE

*Liber amicorum in onore di Carlo Amirante*



**Edizioni Scientifiche Italiane**

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE

"Costantino Mortati"

UBI Banca Carime

Opera pubblicata con i contributi  
del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università della Calabria,  
della UBI - Banca Carime  
e con contributi finanziari dei professori Silvio Gambino, Renato Rolli  
e Paolo Stancati dell'Università della Calabria.

Costituzione - Economia - Globalizzazione  
*Liber amicorum in onore di Carlo Amirante*  
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2013  
pp. 1696; 24 cm  
ISBN 978-88-495-2608-0

---

© 2013 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.  
80121 Napoli, via Chiatamone 7  
00185 Roma, via dei Taurini 27

**Internet:** [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it)  
**E-mail:** [info@edizioniesi.it](mailto:info@edizioniesi.it)

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

INDICE

Prefazione.....	V
Nota biografica.....	IX
Pubblicazioni di Carlo Amirante .....	XII

PARTE PRIMA

TEORIA DELLO STATO E DEL DIRITTO – STORIA

AMMANNATI LAURA, <i>Il rapporto tra concorrenza e welfare di fronte alla crisi e dopo il “fiscal compact”</i> .....	3
AVAKIAN SUREN, <i>Le manifestazioni di protesta e il diritto costituzionale</i> .....	17
AZZARITI GAETANO, <i>La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone</i> .....	25
BALABAN ANDRZEJ, <i>The Appropriation of Competences by using National Legal Terms. (On the Unsolved Ambiguities on the System of the Sources of Law Shown in the Draft of Constitutional Treaty of the European Union)</i> .....	43
BANASZAK BOGUSLAW, <i>The Separation of Powers, past and present</i> .....	49
BARBERA AUGUSTO, <i>Un moderno “Habeas Corpus”?</i> .....	57
BIANCO GIOVANNI, <i>Stato e democrazia in Augusto Del Noce</i> .....	73
BORRELLI GIANFRANCO, <i>Oltre l’utopia neoliberale: processi di soggettivizzazione e democrazia partecipativa</i> .....	85
CARACCILO DI BRIENZA GIORGIO, <i>The application of computer-based rhetoric to human rights education: a theoretical study</i> .....	101
CATERINI ENRICO, <i>Ermeneutica giuridica e «caritas in veritate»</i> .....	109
CATERINI MARIO, <i>Imprenditori e ‘contiguità’ mafiosa tra impulsi repressivi ed esigenze personalistiche</i> .....	125
CERRI AUGUSTO, <i>Contrattualismo, principio di maggioranza: giustificazioni e punti critici</i> .....	139
CERRONE FRANCESCO, <i>Annotazioni su interpretazione e principi specie in materia di fonti del diritto</i> .....	167
CHIAPPETTA GIOVANNA, <i>Gli status personae e familiae nelle giurisprudenze</i> .....	191
CIERVO ANTONELLO, <i>Contributi ad una teoria degli spettri. Antisystemic movements e studio critico del diritto costituzionale</i> .....	257
DE NITTO ACHILLE, <i>Le leggi erano ingiuste e Socrate aveva ragione. Divagazioni sulla giustizia costituzionale</i> .....	283
DI DONATO FRANCESCO, <i>Il governo diviso dei giudici. Strategie e tecniche della mediazione patriarcale nel mondo contemporaneo</i> .....	299
HETTIYAKANDAGE MICHEL FERNANDO SAMPATH, <i>Costituzione e cultura. Istruzione, beni culturali e servizio pubblico televisivo paradigmi di un nuovo modello di sviluppo</i> .....	335
JERVOLINO DOMENICO, <i>Ricoeur lettore e interprete di Freud</i> .....	363
LIMONE GIUSEPPE, <i>Il nomos costituente di fronte al pensare radicale, Stato costituzionale, culture e laicità</i> .....	383

MAGLIACANE ALESSIA, <i>Un Trauerspiel. L'intimazione di Riccardo III</i> .....	399
MARINO ENRICO, <i>Le origini teoriche del liberalsocialismo nel dibattito inglese di metà Ottocento</i> .....	421
MARTÍNEZ DALMAU RUBÉN, <i>La interpretación de la Constitución democrática</i> .....	437
MARTUCCI ROBERTO, <i>L'avventura "méthodique" di Jean-Nicolas Desmeuniers e le origini americane del moderno diritto pubblico</i> .....	453
MOCCIA SERGIO, <i>Il difficile rapporto tra normativa e scienza giuspenalistica nella postmodernità</i> .....	481
MUSTO RENATO (†), <i>Vecchiezza del Mondo e Gioventù Ribelle</i> .....	491
PITITTO ROCCO, <i>Comunicazione, etica della comunicazione e ricerca del fondamento</i> .....	505
REGASTO SAVERIO F., <i>La riforma dell'Università. Un passo avanti e due indietro?</i> .....	517
RUBINO FRANCESCO, <i>La maledizione dello scorpione di giada (e altre formule magiche del diritto)</i> .....	525
SCOGNAMIGLIO SONIA, <i>Nessuna cosa rende forte lo Stato quanto la fiducia. Valori e coesione sociale nel processo europeo di civilizzazione statale: teoria ed esperienze storiche</i> .....	547
SIGISMONDI IRENE, <i>L'interpretazione e la formazione del diritto nell'ambito dei sistemi di common law</i> .....	571
VESPAZIANI ALBERTO, <i>La teocrazia costituzionale: una nuova forma di Stato?</i> .....	605

## PARTE SECONDA

## DIRITTO COSTITUZIONALE INTERNO

ALBINO LUCA, <i>Il giusto processo amministrativo tra diritto sovranazionale europeo e costituzione italiana</i> .....	627
AMISANO MARISTELLA, <i>L'estradizione: istituto dalla natura duplice (note a margine del caso Battisti)</i> .....	637
BONELLI ENRICO, <i>Libertà di scelta terapeutica e ruolo del giudice amministrativo</i> .....	655
CERVATI ANGELO ANTONIO, <i>In tema di didattica del diritto pubblico e costituzionale in Italia e in Germania</i> .....	673
FERRARI VINCENZO, <i>Uguaglianza e discriminazione: l'insostenibile leggerezza dell'essere lavoratrice anziché lavoratore</i> .....	693
GAMBINO SILVIO, <i>Forma di governo, partiti politici e sistemi elettorali. La living Constitution italiana nell'ottica comparatistica</i> .....	703
LUCIANI MASSIMO, <i>Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)</i> .....	749
LUNARDI GRAZIELLA e TONIN CARLA, <i>Amministrazione di sostegno e alleanza terapeutica: un rapporto "allargato", profili di comparazione</i> .....	779
MANDARA MASSIMO, <i>La tutela del «consumatore e/o utente» nella dimensione individuale e collettiva tra «diritto privato» e «diritto pubblico»</i> .....	793
MANGIAMELI STELIO, <i>Governare dal centro: l'influenza della legislazione statale su quella regionale</i> .....	821
MAZZITELLI ALESSANDRO, <i>L'influenza della Cultura tra ordinamento interno e prospettiva comunitaria</i> .....	837

MOSCHELLA GIOVANNI, <i>Forma di Stato e trasformazione dell'ordinamento regionale in Italia</i> .....	851
NOCITO WALTER, <i>Il regionalismo italiano dopo un decennio di esperienza (2001-2011): un tema (ancora) "aperto"</i> .....	867
POLITI FABRIZIO, <i>La tutela dei diritti sociali ed il contenuto del decreto legislativo n. 68 del 2011 sui costi e fabbisogni standard in sanità</i> .....	889
PRISCO SALVATORE, <i>Diritto pubblico e comparazione. Riflessioni teoriche e metodologiche a partire da un'esperienza didattica</i> .....	907
PUZZO FERNANDO, <i>Progresso bio-tecnologico, personalismo costituzionale e diritto alla vita</i> .....	923
RIVOSECCHI GUIDO, <i>Il governo dei conti pubblici tra articolo 81 della Costituzione, vincoli europei e crisi economico-finanziaria globale</i> .....	941
SICLARI MASSIMO, <i>Il Presidente della Repubblica italiana tra concezioni 'mistiche' ed interpretazioni realistiche</i> .....	963
STANCATI PAOLO, <i>L'habeas corpus del "cittadino di Paese terzo": spunti critici e ricostruttivi</i> .....	971

## PARTE TERZA

## DIRITTO UE - INTERNAZIONALE - COMPARATO - GLOBALIZZAZIONE - ECONOMIA

ARIENZO ALESSANDRO, <i>Trasformazioni del governo e democrazie di mercato: forma stato, forma mercato e governante</i> .....	1013
BARLETTA AMEDEO, <i>Verso un sistema penale sovranazionale tra proporzionalità e sussidiarietà</i> .....	1021
BASCHERINI GIANLUCA, <i>Patria o Famiglia? La Vita familiare degli stranieri nella giurisprudenza delle corti europee</i> .....	1041
BOLZAN DE MORAIS JOSÉ LUIS, <i>Lo Stato ed i suoi limiti: riflessioni sul costituzionalismo brasiliano</i> .....	1055
BRESCIA CIRO, <i>Sull'asse Caracas-Porto Alegre verso una democrazia di nuovo tipo: il protagonismo partecipativo</i> .....	1079
BRUNO ANNA SILVIA, <i>Le tentazioni individualiste della case law ed i processi di denazionalizzazione degli Stati. L'artificialità giuridica del dialogo tra le corti</i> .....	1087
CARDUCCI MICHELE, <i>Il BRICS come «legal network» e le sue implicazioni costituzionali</i> .....	1097
D'AMICO DIEGO, <i>La responsabilità dell'amministrazione europea</i> .....	1111
D'IGNAZIO GUERINO, <i>La Presidenza Obama e il multiculturalismo negli Stati Uniti d'America</i> .....	1117
DE OLIVEIRA RENATO, <i>Ética, política e economia no Brasil: para além da crise do Governo Lula</i> .....	1131
DI TURI CLAUDIO, <i>Commercio internazionale e tutela dei diritti fondamentali: recenti tendenze in tema di diritto all'alimentazione</i> .....	1149
FRAGOLA MASSIMO, <i>Equo processo comunitario in tempo ragionevole: il caso Rinau e la pregiudiziale d'urgenza</i> .....	1169

GERBASI GIAMPAOLO, <i>La Corte Costituzionale nella rete giudiziaria europea: limiti e prospettive nella tutela dei diritti fondamentali</i> .....	1179
IMPARATO A. EMMA, <i>Dalla forma Stato alla forma mercato per arrivare agli “Stati falliti”. L’estensione ‘iconoclastica’ della logica economica globale ai beni comuni culturali e l’Africa alla prova della globalizzazione</i> .....	1213
JOSSA BRUNO, <i>Un sistema d’imprese democratiche come nuovo modo di produzione</i> .....	1255
KROMIČI ARMELA, <i>Il cammino dell’Albania verso l’Unione europea</i> .....	1279
LOPEZ AGUILAR JUAN FERNANDO, <i>Derecho contractual europeo: ELSJ, seguridad jurídica y pacto de estabilidad y crecimiento en Europa</i> .....	1295
LOZANO MIRALLES JORGE, <i>Del civil law al common law: la jurisprudencia como fuente del derecho</i> .....	1309
LUCARINI FEDERICO, <i>“Fare politica attraverso l’amministrazione”. Evoluzione sociale e cambiamento culturale delle classi dirigenti nelle grandi città italiane (1894-1914)</i> .....	1319
LUKJANOV ANATOLIJ IVANOVIC, <i>La demolizione del sistema rappresentativo sovietico e l’istituzione della Repubblica presidenziale in Russia</i> .....	1339
MAESTRO BUELGA GONZALO, <i>La constitucionalización del equilibrio presupuestario en la reforma del art. 135 de la Constitución española</i> .....	1357
MANDEL MICHAEL, <i>R2P &amp; ICC v. UNC: The Responsibility to Protect and the International Criminal Court versus the Charter of the United Nations</i> .....	1379
MARINO IVAN, <i>Il Presidenzialismo in URSS. La riforma costituzionale di Gorbačev</i> .....	1393
NAZZARO UBALDO, <i>Fenomeni migratori e diritti umani</i> .....	1407
PEREZ SOLA NICOLÁS, <i>La suspensión y disolución de los partidos políticos en España</i> ..	1429
PETTERS MELO MILENA, <i>Il Brasile e la sua “Constituição cidadã”: cidadinanza, democratizzazione e tutela dei diritti fondamentali</i> .....	1449
POLICASTRO PASQUALE, <i>Constitution and conflict. Regulating regional interdependencies through society-based supranationality as a path for the European and Mediterranean transformation</i> .....	1471
RIDOLA PAOLO, <i>Le suggestioni del Grundgesetz nella dottrina costituzionalistica italiana. Sessant’anni di rapporti tra le “culture” costituzionali tedesca e italiana</i> .....	1499
ROLLI RENATO, <i>La dimensione sovranazionale dei beni culturali</i> .....	1513
RUIZ-RICO RUIZ GERARDO, <i>Transiciones políticas y derecho constitucional. Una perspectiva metodológica</i> .....	1541
STORINI CLAUDIA, <i>Il giusto processo nell’ordinamento spagnolo</i> .....	1559
VALENTE PIERGIORGIO, <i>Lo scambio di informazioni in materia fiscale nell’ordinamento internazionale e sovranazionale</i> .....	1573
VIAL MARTINI SANDRA REGINA, <i>La costituzionalizzazione del diritto alla salute in Brasile</i> .....	1601
VOLTERRA SARA, <i>I simboli religiosi nello spazio pubblico negli Stati Uniti d’America</i> ....	1623
WOLKMER ANTONIO CARLOS, <i>Diritto ed umanesimo nell’America Latina</i> .....	1639
ZAMORANO FARÍAS RAÚL, <i>Sistemas de gobierno: el caso chileno. Democracia sin ilusiones o ilusiones sin democracia?</i> .....	1645
Le Autrici e gli Autori .....	1661



EQUO PROCESSO COMUNITARIO IN UN TEMPO RAGIONEVOLE: IL CASO RINAU E LA PREGIUDIZIALE D'URGENZA

SOMMARIO: 1. Sul fondamentale ruolo del rinvio pregiudiziale nella prassi comunitaria e sua correlazione con la nuova procedura semplificata. - 2. Genesi e necessità. Le novità della procedura. - 3. Breve descrizione della controversia e i quesiti pregiudiziali. - 4. Sintesi delle argomentazioni della Corte e conclusioni.

1. *Sul fondamentale ruolo del rinvio pregiudiziale nella prassi comunitaria e sua correlazione con la nuova procedura semplificata.*

La sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2008 nel caso *Rinau*<sup>1</sup>, che qui si annota, è destinata ad entrare nel novero delle decisioni che fanno epoca, trattandosi della prima applicazione del c.d. rinvio pregiudiziale «d'urgenza». Si tratta di una recente novità disponibile, per il momento, esclusivamente nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, vale a dire, nei settori di cui al Titolo IV (artt. 61-69) della Parte terza del Trattato CE, riguardante i visti, l'asilo, l'immigrazione e le altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, compresa la cooperazione giudiziaria in materia civile e di cui al Titolo VI (artt. 29-42) del Trattato sull'Unione europea, riguardante la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Settori «sensibili» nei quali si giocherà, a mio modesto avviso, la sfida dei prossimi anni unitamente allo sviluppo dei diritti sociali comuni ed all'incremento dei diritti fondamentali.

Premesso che occorrerà valutare la nuova procedura alla luce della futura prassi<sup>2</sup>, ad una prima analisi essa appare come uno strumento apprezzabile, di sicura flessibilità, utile nella risoluzione dei quesiti dei giudici nazionali, che comporterà l'accelerazione dei tempi del giudizio da parte della Corte di giustizia in materie rilevanti che necessitano di decisioni rapide<sup>3</sup>. Occorre tuttavia esaminare il nuovo istituto alla luce del contesto normativo attuale, tenendo in debita considerazione l'importanza fondamentale che fino ad oggi ha avuto lo strumento di cooperazione giudiziaria ex art. 234 TCE, salvaguardandone l'*acquis* e assicurando, nell'esercizio della nuova procedura, ancorché in tempi e procedure ristretti, la medesima impostazione e prospettiva.

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2008 in causa n. C-195/08 (rubricato) PPU, *Inga Rinau*, non ancora pubblicata in *Raccolta* ma consultabile in <http://curia.europa.eu/jurisp/>.

<sup>2</sup> Si tenga conto che deve già annoverarsi il secondo rinvio c.d. «PPU», giacché il 12 agosto 2008 in causa n. C-296/08 PPU, *Goigoechea*, la Terza Sezione della Corte di giustizia si è pronunciata con rito abbreviato in materia di compatibilità della Convenzione di estradizione tra gli Stati membri Ue del 27 settembre 1996 (Convenzione di Dublino) con il mandato di arresto europeo (decisione-quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, in *Gi-Ue* n. L 190 del 18 luglio 2002, p. 1) che ha sostituito proprio la precedente Convenzione. Sentenza non ancora pubblicata in *Raccolta* ma consultabile in <http://curia.europa.eu/jurisp/>.

<sup>3</sup> Cfr. la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007 recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia adottate da quest'ultima il 15 gennaio 2008, in *Gi-Ue* n. L 24 del 29 gennaio 2008, p. 39.

Il rinvio d'urgenza, peraltro sollecitato dalla stessa Corte di giustizia<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 245 TCE<sup>5</sup>, ed approvato dalla decisione del Consiglio n. 2008/79/Ce, Euratom, è una variante applicativa («deroga» secondo la decisione) del più generale rinvio pregiudiziale codificato nei Trattati istitutivi<sup>6</sup>.

Com'è noto, tra le competenze che i Trattati assegnano alla Corte di giustizia<sup>7</sup> – contenziose, pregiudiziali e consultive – non v'è dubbio che la competenza pregiudiziale ha costituito un momento fondamentale della collaborazione tra le autorità nazionali degli Stati membri e le autorità comunitarie, in particolare, tra il potere giudiziario nazionale e il potere sovranazionale<sup>8</sup>. Da siffatta cooperazione giudiziaria la Corte di giustizia, grazie ad una giurisprudenza evolutiva, ha talvolta utilizzato lo strumento ex art. 234 TCE per sancire principi innovativi assenti nei Trattati, ancorché inerenti all'ordinamento dell'Unione<sup>9</sup>.

Ciò perchè il sistema giuridico dell'Unione europea<sup>10</sup>, con particolare riferimento all'ambito c.d. «comunitario», è un sistema istituzionale «Corte-centrico»

<sup>4</sup> Cfr. l'istanza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2007 che propone di introdurre le modifiche *ad hoc* nello statuto della Corte; nonché il progetto di modifiche del regolamento di procedura. Vedi il parere della Commissione 2007/0812 (CNS) del 20 novembre 2007 sulla domanda di modifica dello statuto della Corte di giustizia presentata dalla Corte ai sensi dell'art. 245, secondo comma, del Trattato CE e diretta a permettere l'introduzione, in determinati settori, di un procedimento pregiudiziale d'urgenza che deroga a talune disposizioni dello statuto [SEC(2007) 1540 definitivo]. La domanda e il progetto presentati dalla Corte muovono inoltre da una precedente riflessione svoltasi al Consiglio sulla base di due documenti di riflessione della Corte nel 2006 e conclusasi con una lettera del presidente del Consiglio al presidente della Corte il 20 aprile 2007 (punto 4 parere della Commissione).

<sup>5</sup> Art. 245 TCE: «Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso».

<sup>6</sup> Il dibattito affonda le radici già nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che «invitavano a riflettere sull'adozione di una soluzione per trattare in modo spedito e approfondito le richieste di pronuncia pregiudiziale sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, se del caso, modificando in particolare lo statuto della Corte». Ricordo, inoltre, che il regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede altresì nel Capo III *bis* l'art. 62 *bis* relativo ai procedimenti accelerati.

<sup>7</sup> A. TIZZANO in R. ADAM - A. TIZZANO, *Lineamenti di Diritto dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 207 afferma che «la creazione della Corte di Giustizia, della CEECA prima, delle Comunità europee poi, ha rappresentato e rappresenta uno dei più originali e felici risultati raggiunti dai redattori dei Trattati europei, e che poche altre istituzioni comunitarie si sono imposte in egual misura all'attenzione generale ed hanno rivelato un'altrettanto fortunata vitalità».

<sup>8</sup> Attesa la sterminata dottrina si richiama, oltre ai manuali della materia successivamente citati, soltanto alcune opere ritenute rilevanti ai fini dell'indagine. Cfr. A. ADINOLFI, *L'accertamento in via pregiudiziale della validità di atti comunitari*, Milano, Giuffrè, 1997; G. RAITI, *La collaborazione giudiziaria nell'esperienza del rinvio pregiudiziale comunitario*, Milano, Giuffrè, 2003. Cfr. inoltre A. TIZZANO, *Codice dell'Unione europea*, 4a ed., Padova, Cedam, 2005; O. PORCHIA, *Principi dell'ordinamento europeo. La cooperazione pluridirezionale*, Bologna, Zanichelli, 2008, in specie p. 179 ss. Anche il prontuario di M. BAPTISTA, *Manuale del rinvio pregiudiziale*, Padova, Cedam, 2000, ancorché non aggiornato alle recenti modifiche.

<sup>9</sup> Ricordo a mero titolo di esempio le famosissime sentenze *Van Gend en Loos* del 1963, *Costa c. Enel* del 1964, *Simmenthal* del 1978, *Franco v. C. I.* del 1991, *Pupino* del 2005, *Tragbetti del Mediterraneo* del 2006. Giurisprudenza consultabile in B. NASCIBENE - M. CONDINANZI, *Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi scelti*, Milano, Giuffrè, 2007 e A. ADINOLFI, *Materiali di Diritto dell'Unione europea*, 3a ed., Torino, Giappichelli, 2007. Per quanto riguarda il contributo dei giudici italiani all'evoluzione della giurisprudenza comunitaria v. L. DANIELE, *Il contributo dei giudici italiani allo sviluppo del diritto comunitario ovvero cinquant'anni di rinvio pregiudiziale*, in questa *Rivista*, 2008, p. 447 ss.

<sup>10</sup> Considerando l'incerta vicenda delle ratifiche del Trattato di Lisbona a seguito del referendum negativo dell'Irlanda, si ritiene di anticipare comunque la futura nuova denominazione della Corte di giustizia «dell'Unione europea» rispetto all'attuale e più familiare denominazione della Corte in quanto istituzione giudiziaria «delle Comunità europee».

nel senso che il contributo che la Corte ha fornito per imporre il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati (art. 220 TCE), è sempre stato motivato dalla necessità di salvaguardare l'interesse (comune) dell'integrazione europea e, soprattutto, delle persone, in ordine alla tutela dei diritti che l'ordinamento dell'Unione ad esse attribuisce.

La tutela giurisdizionale che la Corte ha garantito ai singoli è un aspetto rilevante nell'affermazione della c.d. «comunità di diritto»<sup>11</sup>, nonché un'azione istituzionale di equidistanza tra soggetti, nella prospettiva della salvaguardia delle prerogative dei soggetti più deboli dell'ordinamento giuridico<sup>12</sup>.

Nel sistema comunitario di garanzie giurisdizionali, tra i molteplici ricorsi giurisdizionali esperibili emerge pertanto, prepotentemente, per la sua valenza sociale comunitaria, il c. d. «rinvio pregiudiziale» che, com'è noto, configura una procedura «da giudice a giudice»<sup>13</sup>.

Va segnalato che la norma, così strutturata dai redattori del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Cee) nel 1957, non è stata mai modificata nelle diverse revisioni del trattato che si sono succedute in oltre cinquant'anni di integrazione europea. È stata la Corte di giustizia che, con una serie di sentenze esplicative, ha precisato la portata delle norme contenute nei tre commi dell'art. 234 TCE, al fine di indicare alle «giurisdizioni» nazionali, in quanto «giudici comunitari decentratati»<sup>14</sup>, la via da seguire per una valida interpretazione, invalidazione od applicazione del diritto dell'Unione nell'ordinamento nazionale degli Stati membri<sup>15</sup>.

La procedura che, come accennato, si sviluppa «da giudice a giudice» non deve tuttavia trarre in inganno giacché potrebbe essere confusa con una attività consultiva o di tipo consultivo della Corte di giustizia<sup>16</sup>.

Ai fini del nostro commento occorre evidenziare le specifiche modalità di esercizio della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia nell'ambito del Titolo

<sup>11</sup> Sul punto, in generale, A. ADINOLFI, *Il principio di legalità nel diritto comunitario*, in questa *Rivista*, 2008, p. 1 ss.

<sup>12</sup> In questa prospettiva si collocano anche le altre giurisdizioni dell'Unione quali il Tribunale (di prima istanza) e, per certi versi, il Tribunale della funzione pubblica.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 234 TCE, ben conosciuto dagli addetti ai lavori, che cito esclusivamente per rilevarne la fonte primaria: «La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: *a.* sull'interpretazione del presente Trattato; *b.* sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; *c.* sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi» (primo comma). «Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione» (secondo comma). «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia» (terzo comma). La norma non cita i «giudici nazionali» bensì parla di «giurisdizioni» e la Corte di giustizia ne ha specificato la nozione comunitaria.

<sup>14</sup> Parla di giudice comune o naturale G. TESAURO, *Diritto comunitario*, 5a ed., Padova, Cedam, 2008, p. 303. Sul punto mi sia consentito altresì il rinvio a M. FRAGOLA, *Elementi di diritto comunitario*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005, p. 106.

<sup>15</sup> G. TESAURO, *Diritto comunitario*, cit. *supra*, nota 14, p. 316 ss.; R. ADAM - A. TIZZANO, *Lineamenti di Diritto dell'Unione europea*, cit. *supra*, nota 7, p. 306 ss.

<sup>16</sup> In argomento R. ADAM - A. TIZZANO, *Lineamenti di Diritto dell'Unione europea*, cit. *supra*, nota 7, p. 301. Attività (sostanzialmente) consultiva prevista dal Trattato all'art. 300, n. 6 TCE nella materia della stipula di accordi internazionali della Comunità con Stati terzi o organizzazioni internazionali.

IV della Parte terza del Trattato CE, nonché del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea riguardante la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, si riferiscono alla procedura pregiudiziale d'urgenza l'art. 68 TCE<sup>17</sup> e l'art. 35 TUE<sup>18</sup>.

## 2. *Genesi e necessità. Le novità della procedura.*

Come anticipato, il procedimento pregiudiziale d'urgenza è applicabile unicamente nei settori sensibili di cui al Titolo VI TUE e al Titolo IV TCE.

Nell'unico considerando della citata decisione n. 2008/79/Ce, Euratom, il Consiglio, conclude che «occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte relative al procedimento nell'ambito dell'introduzione di un procedimento pregiudiziale d'urgenza per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e occorre, per comple-

<sup>17</sup> Dispone l'art. 68 TCE: «1. L'art. 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'art. 62, punto 1, in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna. 3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato».

<sup>18</sup> Del pari l'art. 35 TUE «1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse. 2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del Trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal par. 1. 3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del par. 2 precisa che: *a.* ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al par. 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o *b.* ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al par. 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza. 4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del par. 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al par. 1. 5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto. 7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'art. 34, par. 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'art. 34, par. 2, lett. *d.*».

tezza, considerare altresì, nella disposizione che autorizza tali deroghe, il procedimento accelerato previsto dal regolamento di procedura della Corte».

È così aggiunto un articolo specifico nel protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia. L'art. 23 *bis* stabilisce che «Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza. Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'art. 23 e, in deroga all'art. 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'Avvocato Generale. Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'art. 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento».

Il regolamento di procedura novellato disciplina, all'art. 104 *bis*, il procedimento accelerato e, all'art. 104 *ter*, il procedimento d'urgenza che qui si commenta.

Sono rinvenibili, pertanto, in quanto novità da segnalare e da individuare fra loro distinguendoli, un più generale «procedimento accelerato» ex art. 234 TCE e un «procedimento d'urgenza» per la procedura pregiudiziale relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Entrambi vanno nella direzione della semplificazione dei tempi processuali necessari per emettere la sentenza ex art. 234, giunti ormai al limite della accettabilità della regola dell'equo processo<sup>19</sup>.

La *ratio* della nuova procedura è desumibile dalla crescente attività legislativa nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia negli ultimi anni. Soprattutto in tale ambito, ma la regola vale per l'applicazione di tutto il diritto dell'Unione, è fondamentale che le norme comunitarie siano eseguite in modo uniforme nell'intero territorio dell'Unione<sup>20</sup>. Vero è che le esigenze che interessano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono spesso caratterizzate dall'urgenza, alla quale non può rispondere in modo rapido il procedimento pregiudiziale ordinario (che dura mediamente un anno e otto mesi<sup>21</sup>), soprattutto a motivo della complessità della procedura, della presenza attiva di vari attori e delle problematiche relative alle traduzioni nelle lingue dell'Unione.

Il nuovo procedimento d'urgenza dovrebbe pertanto consentire alla Corte di trattare le questioni più delicate, come quelle che comportano la privazione in via temporanea della libertà di una persona o quelle connesse alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto comunitario, dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale.

In tale contesto i giudici nazionali, già preoccupati dei tempi della giustizia nazionale, potrebbero mostrarsi poco propensi a rinviare gli atti processuali alla Corte, con il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi processuali.

<sup>19</sup> Cfr. la Relazione annuale 2007 della Corte di giustizia con le statistiche giudiziarie in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>20</sup> Cfr. il Comunicato Stampa della Corte di giustizia del 3 marzo 2008 n. 12/08, a cura della unità Stampa e Informazione, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>21</sup> In qualche caso si raggiungono addirittura i due anni.

Un rimedio a tali preoccupazioni può essere quindi fornito dal presente rinvio pregiudiziale d'urgenza.

Occorre comunque rilevare che la decisione di ricorrere al procedimento pregiudiziale d'urgenza spetta alla Corte. In linea di principio, tale decisione è adottata solo sulla base di una domanda motivata del giudice del rinvio. Tale domanda deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora la causa seguisse il corso del normale procedimento pregiudiziale. In via eccezionale, la Corte può decidere d'ufficio di sottoporre un rinvio al procedimento pregiudiziale d'urgenza ove quest'ultimo sembri indispensabile<sup>22</sup>.

Dal punto di vista dell'organizzazione procedurale interna della Corte, occorre segnalare che questa tipologia di cause è assegnata ad una sezione di cinque giudici<sup>23</sup> designata *ad hoc* per garantire, (presumibilmente) nel corso di un anno, la selezione e la trattazione di tali cause. Sono previste le conclusioni (orali) dell'Avvocato Generale.

Ad una prima e sommaria riflessione, non appare sufficiente la definizione del caso in un anno, ancorché vengono dimezzati i tempi medi oggi necessari. Appare ancora un lasso di tempo troppo lungo considerati gli ambiti trattati, come si diceva, molto sensibili<sup>24</sup>. Occorre tuttavia aspettare, come anticipato, una prassi significativa per valutare se questa previsione sia valida oppure no.

Un altro aspetto importante attiene ai soggetti ammessi a partecipare attivamente alla procedura: emerge una distinzione tra i soggetti ammessi alla fase scritta del procedimento e coloro che sono autorizzati a partecipare alla fase orale. Nell'ambito del nuovo procedimento, infatti, soltanto le parti della causa principale, lo Stato membro a cui appartiene il giudice del rinvio, la Commissione europea e, se del caso, il Consiglio e il Parlamento europeo, qualora sia controverso uno dei loro atti, sono autorizzati a depositare, *nella lingua processuale* ed entro un breve termine, osservazioni scritte. È quindi superata la laboriosa fase delle traduzioni.

Gli altri interessati, in particolare gli Stati membri diversi da quello cui appartiene il giudice del rinvio, non dispongono di tale facoltà ma sono invitati a partecipare ad *una sola udienza* nella quale, se lo desiderano, possono esporre le loro *osservazioni orali* relative alle questioni proposte dal giudice nazionale e alle osservazioni scritte depositate.

Un'importante novità procedurale riguarda l'utilizzo di *internet* per le comunicazioni tra la Corte di giustizia, il giudice nazionale e le parti: il procedimento si svolgerà in sostanza per via elettronica e per fax. Le comunicazioni tra la Corte e i giu-

<sup>22</sup> Cfr. l'«Integrazione» alla citata Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali della Corte del 25 maggio 2008 in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>23</sup> Si tratta della Terza Sezione della Corte di giustizia.

<sup>24</sup> Fermo restando che, se da un lato, è noto che la richiesta di rinvio comporta la sospensione del procedimento nazionale fino a che la Corte non abbia statuito, dall'altro il giudice del rinvio è pur sempre competente ad adottare, qualora lo ritenga necessario, provvedimenti cautelari al fine di tutelare gli interessi delle parti in attesa della sentenza della Corte, in particolare, nei confronti di un atto amministrativo nazionale fondato su un atto comunitario oggetto del rinvio pregiudiziale per l'esame della sua validità.

dici nazionali, le parti della causa principale, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie avranno luogo, nei limiti del possibile, attraverso tale mezzo di comunicazione<sup>25</sup>.

### 3. Breve descrizione della controversia e i quesiti pregiudiziali.

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza trae origine da una controversia pendente tra la signora Rinau, cittadina lituana e suo marito, cittadino tedesco, separati in attesa di divorzio, in merito al rientro della loro figlia Luisa in Germania, in quanto trattenuta (a detta del marito illegittimamente) in Lituania dalla signora Rinau. Infatti, il 21 luglio 2006, dopo aver ricevuto dal signor Rinau il permesso di lasciare il territorio tedesco con la loro figlia per un periodo di vacanze di due settimane, la signora Rinau è entrata in Lituania con quest'ultima dove è rimasta fino al momento della lite. Si tratta di una controversia relativa alla responsabilità genitoriale che interessa il diritto comunitario; la giurisdizione nazionale chiede alla Corte di giustizia di risolvere rapidamente alcune questioni interpretative necessarie per la soluzione della causa.

Prima di giungere alla richiesta di rinvio pregiudiziale d'urgenza, durante i vari ricorsi, è emerso un atteggiamento, come dire, «nazionalistico» delle giurisdizioni: i tribunali tedeschi hanno dato ragione alle istanze del signor Rinau, cittadino tedesco, mentre i tribunali lituani hanno «sostenuto» la causa della signora Rinau, cittadina lituana<sup>26</sup>.

L'iter processuale è stato articolato e complesso con varie decisioni di tribunali tedeschi ed altrettante di tribunali lituani<sup>27</sup>. Semplificando la complessa rete di ricorsi e controricorsi, si consideri che si è giunti alla Corte suprema di Lituania dinanzi alla quale è stata presentata un'istanza di non riconoscimento, in Lituania, di una sentenza pronunciata da un tribunale tedesco. Si tratta di un ricorso per cassazione rivolto all'annullamento della sentenza e all'adozione di una nuova decisione di accoglimento della istanza di non riconoscimento, nella parte in cui affidava la custodia di Luisa al signor Rinau e la obbligava a ricondurre la minore a suo padre, affidandogliene la custodia<sup>28</sup>.

La Corte suprema lituana necessita dell'interpretazione del regolamento (Ce) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) n. 1347/2000<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> Cfr. il Comunicato Stampa della Corte di giustizia, *cit. supra*, nota 20.

<sup>26</sup> Nell'agosto 2006, l'Amtsgericht Oranienburg (Germania) ha provvisoriamente affidato la custodia di Luisa a suo padre. Nel dicembre 2006 il tribunale regionale di Klaipeda (Lituania) ha respinto un'istanza del sig. Rinau diretta ad ottenere il rientro di sua figlia in Germania.

<sup>27</sup> Punti 28-31 della sentenza.

<sup>28</sup> Punti 28-41 della sentenza.

<sup>29</sup> In *Gu-Üe* n. L 338 del 23 dicembre 2003, p. 1; regolamento che in materia riprende le Convenzioni di Bruxelles (1968) e dell'Aia (1980). Secondo il dodicesimo e il tredicesimo *considerando* del regolamento, quest'ultimo si basa sul concetto secondo cui l'interesse superiore del minore deve prevalere e, conformemente al suo trentatreesimo *considerando*, il regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sono pertanto sottoposte alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali che possono essere così riassunte: in primo luogo, *a.* se una parte interessata, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n.2201/2003, possa domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia stata proposta un'istanza di riconoscimento della decisione; *b.* se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità genitoriale ha presentato l'istanza di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il ritorno del minore, con lui residente, nello Stato d'origine, per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell'art. 42 del regolamento, la debba esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del medesimo regolamento, come previsto dall'art. 40, n. 2, dello stesso; *c.* se l'adozione della decisione che prescrive il ritorno del minore e il rilascio del certificato di cui all'art. 42 del regolamento da parte del giudice dello Stato membro d'origine, dopo che il giudice dello Stato membro nel quale il minore è trattenuto illecitamente ha emanato la decisione che prescrive il ritorno del minore nello Stato d'origine, è conforme agli obiettivi e alle procedure di cui al regolamento; *d.* se il divieto di riesame della competenza del giudice d'origine di cui all'art. 24 del regolamento significhi che il giudice nazionale debba riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il ritorno del minore se il giudice dello Stato membro d'origine non ha rispettato il procedimento stabilito dal regolamento ai fini di risolvere la questione del ritorno del minore<sup>30</sup>.

Inoltre, con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d'urgenza previsto all'art. 104 *ter* del regolamento di procedura.

#### 4. Sintesi delle argomentazioni della Corte e conclusioni.

Non v'è dubbio che la questione oggetto della controversia tra i coniugi Rinau riguarda una fattispecie che necessita di una decisione rapida sì da giustificare il rinvio d'urgenza. Il giudice del rinvio, infatti, ha motivato tale domanda facendo riferimento al diciassettesimo *considerando* del citato regolamento, che concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, nonché all'art. 11, par. 3, dello stesso, che fissa al giudice, al quale è stata presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua decisione. Il giudice nazionale rileva la necessità di agire con urgenza, in quanto qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai rapporti tra la minore ed il genitore dal quale è separata. Il degradarsi di tali rapporti avrebbe potuto essere irreparabile. Il giudice del rinvio giustifica altresì la sua richiesta con la necessità di proteggere la minore da un eventuale danno e di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della minore e quelli dei genitori (il che ha comportato la opportuna richiesta del procedimento d'urgenza<sup>31</sup>).

<sup>30</sup> Per i quesiti v. punto 42 della sentenza.

<sup>31</sup> Punti 44 e 45 della sentenza.



La Corte di giustizia ha precisato la portata delle norme comunitarie contenute nel regolamento n. 2201/2003 (in particolare gli artt. 42<sup>32</sup> e 24<sup>33</sup>) in ordine al rientro del minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro. Nella sue argomentazioni la Corte rileva che il certificato relativo all'esecutività non può essere rilasciato senza che sia stata prima adottata una decisione contro il rientro. Nella causa principale, tuttavia, la riforma della decisione iniziale di rifiuto da parte della Corte d'appello lituana non impediva all'Amtsgericht Oranienburg di rilasciare il certificato. Infatti, gli incidenti procedurali che si producono (o si riproducono) nello Stato membro dell'esecuzione dopo l'emanazione di una decisione contro il rientro, non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario in questione.

Se così non fosse, il regolamento n. 2201/2003 rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l'obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell'esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall'ordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto. Una volta che una decisione contro il rientro sia stata emanata e portata a conoscenza del giudice d'origine, è irrilevante, secondo la Corte di giustizia, ai fini del rilascio del certificato che conferisce esecutività alla decisione di tale giudice, che la decisione iniziale contro il rientro sia stata sospesa, riformata, annullata o comunque non sia passata in giudicato, ovvero sia stata sostituita da una decisione di rientro, laddove il rientro del minore non ha effettivamente avuto luogo.

Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all'autenticità di tale certificato ed essendo quest'ultimo redatto conformemente alle disposizioni del regolamento, l'opposizione al riconoscimento della decisione di rientro è preclusa ed al giudice adito spetta solo constatare l'esecutività della decisione certificata e pronunciare il rientro immediato del minore.

In conclusione, va quindi salutato con favore l'utilizzo, per la prima volta, del nuovo strumento processuale, che ha permesso di ottenere la pronuncia della Corte

<sup>32</sup> L'art. 42 intitolato «Ritorno del minore» sancisce: «1. Il ritorno del minore di cui all'art. 40, par. 1, lett. b., ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al par. 2. Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'art. 11, par. 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva. 2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'art. 40, par. 1, lett. b., rilascia il certificato di cui al par. 1 solo se: a. il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità; b. le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e c. l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 1980. Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure. Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello *standard* di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore). Il certificato è compilato nella lingua della decisione».

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 24: «Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli artt. 22, lett. a., e 23, lett. a., non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».

di giustizia in meno di due mesi; un tempo questo impensabile laddove fosse stata utilizzata la procedura ordinaria<sup>34</sup>.

La tutela dei diritti del minore è stata assicurata in tempo *record*, così da considerare cautamente positiva ed esauriente l'applicazione della procedura ad una problematica così delicata quale di certo è l'affidamento del minore ai genitori.

Una perplessità va tuttavia segnalata. Considerando i due casi (*Rinau* e *Goigoechea*) già risolti dalla Corte a pochi giorni l'uno dall'altro, non può escludersi in prospettiva un incremento dei ricorsi pregiudiziali d'urgenza da parte dei giudici nazionali che, qualora immotivati, porterebbero all'aumento del carico di lavoro della Terza Sezione che, com'è noto, si occupa anche di altre questioni e non soltanto, come nella fattispecie, di risolvere rinvii pregiudiziali d'urgenza.

Vero è che le materie oggetto del rinvio, attesa la delicatezza delle decisioni, meritano un'attenzione particolarmente scrupolosa da parte dei giudici nazionali, nell'interesse primario delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli. Appare necessario, quindi, un utilizzo ragionevole e di buon senso della procedura, che altrimenti potrebbe, paradossalmente, dilatare i tempi del giudizio vanificando così la *ratio* dell'intera procedura.

<sup>34</sup> Si considerino la decisione del giudice lituano del 30 aprile 2008, depositata in cancelleria il 14 maggio 2008, e l'ordinanza del medesimo giudice del 21 maggio 2008 con la quale è stato chiesto di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d'urgenza, depositata in cancelleria il 22 maggio 2008. Successivamente, in data 23 maggio 2008, la Terza Sezione della Corte di giustizia ha emesso la decisione di accogliere la domanda, in seguito alla quale si sono tenute la fase scritta del procedimento e le udienze del 26 e del 27 giugno 2008; inoltre gli avvocati delle parti hanno presentato le loro osservazioni ed è stato sentito l'Avvocato Generale.